



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA SINDACALE N° 26 DEL 24/09/2021

**Oggetto: MISURE ATTE AD EVITARE O LIMITARE LA
DIFFUSIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI
OVINI (BLUE TONGUE) E PER LO SMALTIMENTO DI
EVENTUALI ANIMALI MORTI-DESTINATARIO:
AZIENDA ZOOTECNICA IT038OR053 SITA NEL
COMUNE DI ORISTANO**

Il Sindaco

acquisita la comunicazione del Servizio di Sanità Animale della ATS Sardegna - ASSL di Oristano in data 23 settembre 2021 al protocollo numero 57408, con la quale viene confermata la presenza di casi di "Febbre catarrale degli ovini" (Blue Tongue), presso l'azienda zootecnica codificata IT038OR053 sita in località Pesaria, in agro del Comune di Oristano, a seguito di accertamento effettuato in data 15 settembre 2021;

acquisita inoltre la correlata proposta del Servizio di Sanità Animale della ASSL di Oristano comprendente le misure atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia nonché, in accordo con il Servizio competente di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della medesima ASSL, le misure per lo smaltimento degli eventuali animali morti;

vista la Legge Regionale della Sardegna 11 settembre 2020, numero 24, recante "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale numero 10 del 2006, della Legge Regionale numero 23 del 2014 e della Legge Regionale numero 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";

visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, numero 320, e le successive modifiche e integrazioni;

visti il Regolamento CE 852/2004 (Igiene dei prodotti alimentari), il Regolamento 853/2004 (Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), il Regolamento UE 2016/429 (relativo alle malattie animali trasmissibili), il Regolamento UE 2017/625



COMUNE DI ORISTANO

(relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante), il correlato Decreto Legislativo numero 27 del 2 febbraio 2021 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, col quale, tra l'altro, sono designate le Autorità Competenti sui controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in materia di sanità pubblica veterinaria;

visto il Decreto Legislativo del 9 luglio 2003, numero 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini;

visto il Regolamento CE 1266/2007 e le successive modifiche, concernente la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale;

visti il Regolamento CE 1069/2009, in particolare le deroghe di cui all'articolo 19, e il Regolamento UE 142/2011, recanti norme sanitarie relative allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e le relative disposizioni di applicazione;

vista la Legge Regionale Sardegna del 22 dicembre 2014 numero 34 (disposizioni urgenti per l'eradicazione della Peste suina africana) con la quale, all'articolo 2, si rappresenta la necessità che il "Responsabile dell'Unità di progetto" promuova le azioni intese a dotare la Regione di impianti e dispositivi per lo smaltimento sul territorio regionale dei sottoprodotti di origine animale, in conformità alla legislazione vigente;

considerate le difficoltà operative e organizzative per poter garantire il rispetto dell'obbligo generale di disporre di un adeguato, ordinario ed efficiente sistema di smaltimento degli animali morti presso impianti autorizzati conformemente al Regolamento CE 1069/2009, tenuto conto del focolaio di malattia infettiva in atto e tenuto conto che le disposizioni necessarie per la raccolta e il trasporto degli animali morti verso gli stabilimenti o gli impianti di smaltimento potrebbero comportare un aumento dei rischi sanitari e dimostrarsi eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco;

constatato lo stato di emergenza sanitaria e di igiene pubblica derivante dal focolaio di Febbre Catarrale degli ovini con probabile morte di animali, e la conseguente necessità di adottare provvedimenti urgenti volti ad evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente;

visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, numero 267 del ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") e le successive modifiche e integrazioni, in particolare



COMUNE DI ORISTANO

l'articolo 50 concernente le competenze del Sindaco quale "rappresentante della comunità locale", "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale";

ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad evitare o limitare la diffusione della malattia e ridurre al minimo i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente derivanti dalla presenza di eventuali animali morti ("danno imminente");

ritenuto necessario provvedere all'annullamento della precedente ordinanza n. 23 del 24.09.2021 che a causa di disfunzione tecnica non si è perfezionata come da procedura di sistema;

ordina

con decorrenza immediata, dalla data di ricevimento del presente atto, al titolare dell'allevamento, di rispettare e di applicare le seguenti le misure atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia nonché le misure per lo smaltimento di eventuali animali morti:

1. Sequestro dell'allevamento nella sopraindicata azienda zootecnica, ovvero blocco ufficiale della movimentazione in entrata o in uscita dall'azienda degli animali appartenenti alle specie ricettive alla Blue Tongue, fatta salva la possibilità di movimentare animali senza sintomi clinici previa specifica autorizzazione da parte del Servizio Sanità Animale della ASSL di Oristano.

Il Sequestro cautelativo fiduciario viene affidato al proprietario/detentore dell'allevamento sopra indicato.

2. Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, il detentore degli animali è tenuto a fornire assistenza e collabora con il personale del Servizio veterinario, nell'adempimento dei rispettivi compiti (rilevamento codici identificativi, eventuali abbattimenti di animali, stesura dell'indagine epidemiologica ecc.).
3. Comunicazione tempestiva al Servizio veterinario della ASSL degli animali morti, degli animali con sintomi di malattia e degli animali sospetti di infezione (isolamento rispetto agli animali sani).
4. Puntuale aggiornamento del sistema di identificazione e di registrazione degli animali ricettivi alla Febbre catarrale o Blue Tongue presenti in azienda, compreso lo scarico degli animali morti dal registro di stalla in BDN.
5. Qualora esistano i mezzi necessari, confinamento degli animali ricettivi in locali protetti dagli attacchi dei moscerini vettori del virus, soprattutto nelle ore di maggiore attività dei sopraindicati insetti (a partire da circa un'ora prima il tramonto fino alle prime luci del mattino successivo).



COMUNE DI ORISTANO

6. Bonifica dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza e la riproduzione dei moscerini vettori della malattia: effettuazione di interventi e lavorazioni agronomiche per eliminare ristagni idrici, fango e raccolte di liquami, in quanto sedi di sopravvivenza e riproduzione dell'insetto vettore della malattia (lotta contro i focolai di larve dell'insetto attraverso il risanamento ambientale e l'utilizzo di soluzioni di calce).
7. Concordare con il Servizio veterinario ASSL sulla necessità/opportunità di trattamenti con insetticidi autorizzati o con effetto repellente da irrorare sugli animali nonché all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi più propizi per la sopravvivenza dei moscerini, con frequenza stabilita dal Servizio veterinario ASSL tenuto conto della persistenza del farmaco utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, la proliferazione e gli attacchi degli insetti vettori del virus (trattasi di moscerini di pochi millimetri appartenenti al genere *culicoides*).
8. Smaltimento degli animali morti e abbattuti presso stabilimenti o impianti di smaltimento conformi al Regolamento CE 1069/2009. Il trasporto degli animali morti deve essere effettuato mediante idonei automezzi a perfetta tenuta ed opportunamente disinfettati.
9. Qualora non sia possibile e sicuro lo smaltimento presso gli appositi impianti, si autorizza, in deroga, lo smaltimento degli animali morti mediante immediato sotterramento in loco ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento CE 1069/2009 al fine di ridurre i rischi sanitari connessi alla raccolta e trasporto al più vicino impianto:
 - a) smaltimento degli animali morti mediante immediato sotterramento in loco in un unico sito all'interno del perimetro dell'azienda zootecnica IT038OR053, sita in località "Pesaria" agro di Oristano, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
 - b) in subordine, immediato sotterramento in un altro sito ritenuto idoneo dal competente Settore Tecnico del Comune, previa motivazione in ordine all'opportunità di adempiere al di fuori del perimetro della suddetta azienda zootecnica, fatta salva la preventiva comunicazione ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASSL Oristano.

Il sotterramento degli animali deve avvenire nel rispetto delle seguenti regole e prescrizioni:

1. Registrazione del numero, specie e categoria degli animali sotterrati, data e luogo di sotterramento.



COMUNE DI ORISTANO

2. L'area prescelta per l'infossamento deve essere segnalata per poter consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali finalizzati a prevenire e gestire i rischi per la salute pubblica, per gli animali circostanti e per l'ambiente.
3. La fossa, al fine di evitare contaminazione delle falde d'acqua, deve essere realizzata lontano da pozzi, sorgenti e falde acquifere, corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile (possibilmente ad almeno 200 metri di distanza); nella scelta dell'area si deve tener conto anche della pendenza del luogo e dei fenomeni di erosione, della direzione dei venti, del livello della falda idrica, della presenza di eventuali cavi sotterranei, condutture varie, fosse settiche.
4. Gli animali devono essere sotterrati in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi e in modo tale da evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali circostanti e per l'ambiente (per l'acqua, l'aria, il terreno, la vegetazione), possibilmente lontano dalla visione pubblica.
5. La fossa deve essere sufficientemente profonda in maniera tale da garantire che le carcasse animali possano essere ricoperte con uno strato di terra dello spessore minimo di 1 metro (se il terreno è argilloso la terra deve essere mescolata con sabbia per favorire l'aerazione); la superficie del fondo della fossa deve essere di circa 1 mq per ogni quintale di animali da sotterrare:
 - a) le carcasse degli animali devono essere possibilmente disposte in monostrato o, in subordine, in strati quanto più sottili possibile tra loro alternati da terra. Se animali ruminanti è consigliabile forare il rumine;
 - b) per accelerare i fenomeni di decomposizione sarebbe opportuno aggiungere, nel fondo della fossa e sopra le carcasse, uno strato di 20 - 40 cm di paglia o letame;
 - c) il fondo della fossa e le pareti andranno cosparsi con calce viva (ossido di calcio) in quantità di circa 3 kg per ogni quintale di carcasse animali e le carcasse cosparse anche con altri disinfettanti quali l'idrossido di sodio 2% (soda caustica).
6. La fossa dovrà essere successivamente riempita di terra sopra le carcasse animali avendo cura di non pressarla in modo eccessivo in quanto, con i successivi fenomeni di decomposizione, la produzione di gas potrebbe favorire la formazione di spaccature con possibile fuoriuscita di materiale;

affida



COMUNE DI ORISTANO

alla Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ATS - ASSL Oristano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza;

avvisa

che in caso inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla disciplina normativa speciale di Sanità Pubblica Veterinaria;

informa

che a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, numero 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del presente Provvedimento (ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, numero 104 "Codice del Processo Amministrativo") oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica o notorietà del Provvedimento medesimo (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, numero 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi);

dispone

la notifica della presente Ordinanza a:

1. Proprietario/Detentore dell'allevamento.

la trasmissione della presente Ordinanza a:

1. Azienda Tutela della Salute della Sardegna - ASSL Oristano - Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria;
2. Comando Polizia Locale Oristano;
3. Locale Stazione dei Carabinieri;
4. Locale Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Dalla Residenza Municipale, lì 24/09/2021

**Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale**